



DECRETO

Prot. N. 00246/01

LETTERE OBEDIENZIALI

Le *Lettere obbedienziali* hanno una lunga storia e un profondo significato spirituale nella nostra tradizione francescana, che risale allo stesso san Francesco; storia e significato che evidentemente sono legati al voto di obbedienza. Ma, al di là di questo, esse hanno pure un valore pratico: quello di servire come documento di presentazione ogni volta che un Cappuccino si reca in un convento che non è della sua circoscrizione e dove non è conosciuto personalmente. Costituiscono quindi una forma di protezione per chi le presenta e una forma di assicurazione per chi riceve l'ospite.

Le Costituzioni parlano delle lettere obbedienziali al n.91,3 quando si tratta dei viaggi e al n.136,5 e 176,2 quando si tratta del servizio missionario.

Secondo il n. 91,3 delle Costituzioni *"spetta al ministro generale con il consenso del definitorio fissare le norme riguardanti i permessi di viaggio per tutto l'Ordine; al ministro provinciale con il consenso del definitorio per la provincia"*. Il 29 settembre 1985 il Ministro generale fr. Flavio Roberto Carraro emise un decreto sulle lettere obbedienziali, che fu pubblicato in *Analecta OFM Cap* 101 (1985) 529s.

Dal 1985 la situazione nell'Ordine riguardo ai viaggi è considerevolmente cambiata. Allo stesso tempo si è avuto un notevole incremento di varie forme di collaborazione interprovinciale nella formazione come pure un aumento nel numero di frati inviati per servizio in altre circoscrizioni. Tutto ciò anche a seguito della nostra legislazione. Le Costituzioni infatti incoraggiano il mutuo aiuto fraterno fra le circoscrizioni (39,5; 113; ecc.) e l'Ordinazione 14 del Capitolo generale 1988 dà al Superiore maggiore la facoltà d'inviare frati in un'altra circoscrizione "ad tempus" senza bisogno di ricorrere al Ministro generale. Per questi motivi nel passato sessennio è stato elaborato un progetto di una nuova regolamentazione della materia, che in seguito è stato presentato al Capitolo generale 2000 per avere suggerimenti ed eventuali proposte dai fratelli capitolari. Nello stesso Capitolo è stata poi approvata una mozione per una migliore chiarificazione dell'Ordinazione 14.

Per eseguire quanto richiesto dalle Costituzioni 91,3 e tenuto presente sia il fatto delle mutate circostanze sia quanto espresso dal Capitolo generale 2000, il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, avuto nella riunione del 4 aprile 2001, stabilisce quanto segue:

1. Per viaggi

Il **Superiore maggiore** concede lettere per tutti i viaggi continentali o intercontinentali che non superano tre mesi (salvi gli usi riguardo vacanze di un frate nella circoscrizione di origine). Negli altri casi sono concesse dal **Ministro generale**.

2. Per studio e formazione

- 2.1 Il **Superiore maggiore** concede lettere per:
- frati in formazione iniziale e i loro formatori per le case o i programmi di formazione interprovinciali;
 - periodi di studio e programmi di formazione speciale (salvo 2.2.b);
 - partecipanti a convegni e incontri di formazione.
- 2.2 Il **Ministro generale** concede lettere per:
- lo studio con residenza nel Collegio Internazionale S. Lorenzo da Brindisi a Roma;
 - periodi di studio e programmi di formazione speciale in un altro continente, quando durano più di tre mesi.

3. Per servizio

Nessun frate può dimorare nel territorio di un'altra circoscrizione senza le lettere obbedienziali e senza che il superiore maggiore del territorio di servizio abbia dato il suo placet con l'indicazione dell'appartenenza a una fraternità locale. Per le lettere valgono le regole seguenti:

- 3.1 Il **Superiore maggiore** concede lettere per:
- servizio in una viceprovincia, custodia, delegazione o casa di presenza da lui dipendente;
 - servizio in un'altra circoscrizione fino a tre anni (Cost 113,4 o Ord. gen. 14).
- 3.2 Il **Ministro generale** concede lettere per:
- qualsiasi servizio in un'altra circoscrizione (salvo 3.1 a) per un periodo superiore a tre anni o che, superato il triennio, si desidera continuare;
 - servizio nelle case internazionali dell'Ordine;
 - il rientro nella propria circoscrizione al termine di un servizio secondo 3.2 a + b.

Si faccia pure attenzione a quanto segue:

- Nella richiesta di lettere obbedienziali al Ministro generale devono essere specificati i seguenti elementi: nome e cognome del frate per cui vengono richieste; sua circoscrizione; ragione dello spostamento e/o specie del servizio; luogo e/o circoscrizione per il servizio; tempo d'inizio della validità delle lettere obbedienziali.
- Tale domanda deve essere firmata dal relativo superiore maggiore, non dal segretario.

Nota bene:

Per l'esercizio dei diritti valgono secondo le Costituzioni (113,5) e Ordinazioni (Cap. gen. 2000) le regole seguenti:

- I frati che sono mandati per motivi di servizio in un'altra circoscrizione, esercitano i loro diritti di voto durante il primo anno nella loro circoscrizione, dopo il primo anno nella circoscrizione dove lavorano.*
- I frati che sono mandati in un'altra circoscrizione per un altro motivo (studio, ragione di salute o lavoro in istituzioni di collaborazione interprovinciale) esercitano i loro diritti nella propria circoscrizione.*
- Per i frati che dimorano nel territorio di altre circoscrizioni senza che finora il n° 113,5 sia stato applicato chiediamo ai competenti superiori maggiori di regolare le situazioni in dialogo con i frati rispettivi entro il 31 dicembre 2001. Per casi di dubbio si prega di rivolgersi al Ministro generale.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno della promulgazione.

Roma, 1° maggio 2001

Fr. John Corriveau, OFM Cap
Ministro generale

Fr. Gandolf Wild, OFM Cap
Segretario generale